



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo

Interrogazioni n. 5-12272 On. Cominardi (M5S) e n. 5-12562 Cominelli (PD)
XI Commissione Camera - seduta del 26 ottobre 2017.

Le interrogazioni che passo ad illustrare riguardano la tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.

Preliminarmente, voglio chiarire che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (art. 7 del decreto legislativo n. 81/2015). Ciò comporta che costui benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

Tuttavia, voglio ricordare che per poter beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito della Naspi, occorrono i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione;
- tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Pertanto, per poter garantire il riconoscimento della Naspi ai lavoratori che non possiedono taluno dei requisiti, sarebbe necessario un intervento normativo che richiede opportune verifiche, in particolare per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione del diritto alla pensione, a ben vedere, la questione riguarda la differenza di trattamento tra *part-time* orizzontale e verticale piuttosto che la differenza di trattamento tra *full time* e *part-time*.

Al riguardo, segnalo, che nella situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del pubblico impiego in regime di *part time*, non sussiste alcuna diversità di trattamento a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione lavorativa, ossia se di tipo orizzontale o verticale. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 554/1988: "*Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero*". Al contrario, per i lavoratori del settore privato, non è rinvenibile nel nostro ordinamento una disposizione della stessa portata, considerato che, solo l'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015 stabilisce che: "... *ai fini della determinazione del trattamento di pensione si*

*computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale", rinviando, per la individuazione del diritto alla pensione, alla disciplina di carattere generale dettata dall'art. 7 del decreto-legge n. 463/1983 alla luce del quale, i periodi in cui il lavoratore in *part-time verticale* non presta la propria attività lavorativa, non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.*

Sul punto, evidenzio che il tema è stato oggetto di riflessione anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia che ha ampliato il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale verticale.

Di recente, anche la Corte di Cassazione, è intervenuta riconoscendo al lavoratore con *part-time verticale* ciclico il diritto di vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono. In particolare, però, la Suprema Corte ha precisato che la questione del minimale contributivo è questione distinta dall'anzianità previdenziale *tout court* per la quale sembrerebbe necessario un apposito intervento normativo da adottare da parte del Parlamento.

Pertanto, concludo manifestando l'interesse del Ministero del lavoro a valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale, citati nel presente atto, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.